

PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO ESPROPRI

DECRETO DI ASSERVIMENTO CON DETERMINAZIONE  
URGENTE DELL' INDENNITA' PROVVISORIA ED OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA  
REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE VARIANTI AI  
METANODOTTI :

“Allacciamento comune di Corropoli DN 100 – variante parallelismo  
Torrente Vibrata (nei comuni di Corropoli e Colonnella)”

“Allacciamento centrale AGIP DN 100 – variante per rifacimento  
impianto PIDS 4150011/1.1 (in comune di Corropoli)”

( Artt. 22 e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m.i.)

REPERTORIO N. **427337** DEL **13 GIU 2014**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

**P R E M E S S O**

- che l'art. n. 52 sexies del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 quale Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 330 del 27 dicembre 2004, attribuisce la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo relativo alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali alla Regione competente o al soggetto da essa delegato;
- che l'art. 18 della Legge Regione Abruzzo n. 7 del 3 marzo 2010 recante “disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” al comma 1 precisa che il provvedimento relativo alla

conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali e adottato dalla Provincia competente;

- che il medesimo art. 18 della citata L.R. al comma 2 specifica che le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione delle dette infrastrutture di rilevanza o interesse sovra comunale sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente;

#### *VISTA*

la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 11 febbraio 2014 della Provincia di Teramo – Settore B11 Servizio Espropri, mediante la quale, ai sensi degli art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s. m. i., e dell'art. 18 della Legge Regione Abruzzo del 03-03-2010 n. 7, con la materiale approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate nel territorio dei Comuni di Corropoli e Colonnella, in provincia di Teramo, è stata autorizzata e dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile, la costruzione delle varianti al metanodotto "Allacciamento comune di Corropoli DN 100 – variante parallelismo Torrente Vibrata (nei comuni di Corropoli e Colonnella)" e "Allacciamento centrale AGIP DN 100 – variante per rifacimento impianto PIDS 4150011/1.1 (in comune di Corropoli)" della SNAM Rete Gas S.p.A.;

#### *PRESO ATTO*

- che il predetto provvedimento di approvazione del progetto è stato

pubblicato sul B.U.R.A. n. 13 Ordinario del 2/04/2014;

- che la Società SNAM S.p.A., in qualità di promotore e beneficiario dell'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, ha regolarmente comunicato ai proprietari effettivi degli immobili il predetto provvedimento di approvazione del progetto;
- che nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazione scritte da parte delle ditte proprietarie delle aree da asservire;

### ACQUISITA

l'istanza, assunta al protocollo provinciale in data 13 febbraio 2014 - prot. 41129, con la quale la Società SNAM Rete Gas S.p.a., con sede legale e amministrativa a San Donato Milanese (Milano) in Piazza Santa Barbara n. 7, stante la presenza di motivi di urgenza, ha chiesto l'emissione del decreto di imposizione della servitù e di occupazione temporanea delle aree di proprietà privata in comune di Cellino Corropoli e Colonnella, della provincia di Teramo, necessarie per la realizzazione delle predette varianti ai metanodotti "Allacciamento comune di Corropoli DN 100 - variante parallelismo Torrente Vibrata (nei comuni di Corropoli e Colonnella)" e "Allacciamento centrale AGIP DN 100 - variante per rifacimento impianto PIDS 4150011/1.1 (in comune di Corropoli)" con le modalità contenute negli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

### CONSIDERATO

- che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento possono compiersi con l'esecuzione del provvedimento definitivo nel termine dei cinque anni decorrenti dalla



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
ARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00  
Teramo  
00016337 00006885 W006X001  
00264737 27/06/2014 11:34:11  
4576-00088 46E89876469A630D  
IDENTIFICATIVO: 01131244016291

data di approvazione del progetto di cui alla suddetta Determinazione n. 61 del 11 febbraio 2014 della Provincia di Teramo;

- che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto occorre allontanare la linea esistente dall'alveo del Torrente Vibrata interessato ripetutamente da fenomeni di erosione spondale;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 330 del 27.12.2004, e dell'art. 14 della Legge Regione Abruzzo del 03.03.2010 n. 7, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza in relazione anche alla particolare natura della presente opera afferente servizi a rete di interesse pubblico in materia di energia, tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20, il decreto definitivo di asservimento ed occupazione temporanea può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione delle rispettive indennità provvisorie senza particolari indagini o formalità;
- che ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 330 del 27.12.2004, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare della relativa indennità provvisoria;
- che l'asservimento de quo è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001 e riguarda sia l'occupazione temporanea che l'asservimento;

**VISTI**

- i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Corropoli (certificato n. 16 del 30/05/2014 – Allegato sotto la lettera “B”) e dal comune di Colonnella (certificato prot. n. 4434 del 30/05/2014 – Allegato sotto la lettera “C”).



**RITENUTO**

- che l'istruttoria compiuta è conforme alla normativa vigente;
- la regolarità della procedura instaurata;

**RICHIAMATO**

- la legge n. 241 del 07.08.1990;
- il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 03.03.2010;
- la Determinazione dirigenziale n. 61 del 11 febbraio 2014 della Provincia di Teramo – Settore B11 Ufficio Espropri;
- il Decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;



**D E C R E T A**

**Art. 1**

E' disposta in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., con sede legale e amministrativa a San Donato Milanese (Milano) in Piazza Santa Barbara n. 7 (cf 10238291008), l'asservimento e l'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori, degli immobili di proprietà privata siti nei comuni di Corropoli e Colonnella, di seguito indicati e descritti ed identificati nel piano particellare grafico e descrittivo, allegato sotto la lettera “A”, che

del presente provvedimento è parte integrante.

**Ditta 1) - N. piano 1**

**FALCHI DELITALA Chiara** nata a ROMA il 03/07/1959 (FLC CHR 59L43 H501S) ed ivi residente, in Piazza Cola di Rienzo, 68 - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;

**FALCHI DELITALA Nicolò** nato a ROMA il 15/03/1954 (FLC NCL 54C15 H501K) ed ivi residente in Piazza di Villa Carpegna, 42- Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;

Immobile distinti in Catasto Terreni del comune di **Colonnella**, al Foglio **32**, particella **40**.

L'area ricade nel vigente P.R.E. del Comune di Colonnella in "Territorio agricolo - E1 Zone agricole" normata dall'art. 52 delle N.T.A.

Superficie di asservimento mq 4.417. Superficie da occupare temporaneamente per 12 mesi mq. 3.100.

Indennità di asservimento Euro 2.200,00. Indennità occupazione temporanea per 12 mesi Euro 1.550,00.

**Ditta 2) - N. piano 4**

**FLAJANI Alessandro** nato a TERAMO il 17/01/1966 (FLJ LSN 66A17 L103J) e residente a Corropoli (TE) in Via C. Colombo, 8 - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni;

Immobile distinto in Catasto Terreni del comune di **Corropoli**, al Foglio **14**, particelle **51 e 629**.

L'area ricade nel vigente P.R.E. del Comune di Corropoli parte in zona E7.1 - Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale di cui all'art.71 delle NTA e parte in zona E.1-Produzione agricola di cui all'art. 63 delle NTA.

Superficie di asservimento mq 1887. Superficie da occupare temporaneamente per 12 mesi mq. 1056.

Indennità di asservimento Euro 1.000,00. Indennità occupazione temporanea per 12 mesi e danni Euro 500,00.

Ditta 3) – N. piano 5

FLAJANI Francesco nato a TERAMO il 24/12/1967 (FLJ FNC 67T24 L103H) e residente a Sant’Omero (TE) in via Strada Vicinale del Salino,

1 - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni;

Immobili distinti in Catasto Terreni del comune di **Corropoli**, al Foglio 14, particelle 50, 66, 637, 525 e 528.

L’area ricade nel vigente P.R.E. del Comune di Corropoli parte in zona E7.1 - Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale di cui all’art.71 delle NTA e parte in zona E.1 – Produzione agricola di cui all’art. 63 delle NTA.

Superficie di asservimento mq 3802. Superficie da occupare temporaneamente per 12 mesi mq. 2129.

Indennità di asservimento Euro 2.000,00. Indennità occupazione temporanea per 12 mesi e danni Euro 1.100,00.

Ditta 4) – N. piano 6.1

RICCI Luciano nato a GIULIANOVA il 26/02/1939 (RCC LCN 39B26 E058C) e residente a Manziana (RM) in Via Roma, 70 - Proprietà per

1000/1000

Immobile distinto in Catasto Terreni del comune di Teramo, al Foglio 14, particelle 646 (ex 524) e 527..

L’area ricade nel vigente P.R.E. del Comune di Corropoli parte in zona



E7.1-Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale di cui all'art.71 delle NTA e parte in zona E.1-Produzione agricola di cui all'art. 63 delle NTA.

Superficie di asservimento mq 860. Superficie da occupare temporaneamente per 12 mesi mq. 478.

Indennità di asservimento Euro 400,00. Indennità occupazione temporanea per 12 mesi e danni Euro 300,00.

Ditta 5) - N. piano 6.2

**LAURENZI Daniele** nato a GIULIANOVA il 19/02/1989 (LRN DNL

89B19 E058Y) e residente a Colonnella (TE) in Contrada Giardino 28 -

Proprietà per ½;

**LAURENZI Samuele** nato a GIULIANOVA il 29/07/1990 (LRN SML

90L29 E058J) e residente a Colonnella (TE) in Contrada Giardino 28 -

Proprietà per ½.

Immobile distinto in Catasto Terreni del comune di **Corropoli**, al Foglio 14, particelle **405, 175 e 647** (ex 524).

L'area ricade nel vigente P.R.E. del Comune di Corropoli parte in zona E7.1 - Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale di cui all'art.71 delle NTA e parte in zona E.1 - Produzione agricola di cui all'art. 63 delle NTA.

Superficie di asservimento mq 1160. Superficie da occupare temporaneamente per 12 mesi mq. 646.

Indennità di asservimento Euro 600,00. Indennità occupazione temporanea per 12 mesi e danni Euro 400,00.

L'estensione e le modalità di esercizio dell'imponenda servitù dovranno essere le seguenti:

- a) lo scavo e l'interramento alla profondità minima di circa metri 1,50 (unoecinquanta), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi;
- b) l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché tutte le infrastrutture complementari necessarie per la costruzione e per l'esercizio del metanodotto;
- c) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore di mt. 12,50 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire le normali coltivazioni senza alterazioni della profondità di posa della tubazione;
- d) le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle;
- e) la SNAM Rete Gas S.p.A., o chi per essa, potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- f) l'obbligo per la SNAM Rete Gas S.p.A. di determinare gli eventuali danni, prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti causati in occasione di riparazioni, modifiche, rinnovi, potenziamenti, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio

dell'impianto, e di liquidarli di volta in volta a chi di ragione.

g) il divieto di compiere qualsiasi atto che possa costituire intralcio ai lavori, rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio o diminuire e rendere più scomodo l'esercizio della servitù;

h) i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo restano a carico della ditta proprietaria.

#### **Art. 2**

Si autorizza la SNAM Rete Gas S.p.A. a procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili come descritti all'art. 1 ed identificati nel predetto piano particellare grafico e descrittivo che del presente provvedimento è parte integrante, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per un periodo di mesi 12 decorrente dalla data di presa di possesso.

#### **Art. 3**

Ai sensi dell'art. n. 24 del D.P.R. 327/2001, il presente decreto di asservimento ed occupazione temporanea sarà eseguito, per iniziativa del beneficiario dell'asservimento, mediante immissione in possesso entro due anni dalla sua emissione. All'atto dell'immissione in possesso degli immobili, i tecnici della SNAM Rete Gas S.p.A., accompagnati da personale ausiliario, provvederanno in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'asservimento, a redigere il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del bene. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e

presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) T.U. e dell'art. 13 della L.R. Abruzzo del 03.03.2010 n. 7, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del soggetto beneficiario dell'asservimento, almeno sette giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

#### Art. 4

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree di cui all'art. 1, determinata in base al valore di aree agricole ai sensi dell'art. n. 36 del D.P.R. 327/2001, è indicata nell'allegato piano particellare grafico e descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione insistenti sui fondi occupati, rimossi per l'esecuzione dei lavori e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, ai sensi degli artt. n. 32 e 38 del D.P.R. n. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'Autorità Espropriante presso PROVINCIA DI TERAMO – SETTORE B11 Ufficio Espropri - Piazza Garibaldi, 55 – 64100 TERAMO, e per conoscenza al soggetto beneficiario SNAM Rete Gas S.p.A. - Piazza Santa Barbara n. 7, cap 20097 San Donato Milanese (Milano) con dichiarazione irrevocabile, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità, con avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate



presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del soggetto beneficiario del presente procedimento ablativo; entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 il proprietario che non condivide la predetta indennità provvisoria, può designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato da questa Autorità Espropriante ed eventualmente un terzo indicato dal competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, definiscano l'indennità definitiva. Qualora gli aventi diritto non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione della predetta indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all' 41 del D.P.R. n. 327/2001.

#### **Art. 5**

L'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, come riportata nel predetto allegato piano particellare grafico e descrittivo, è stata determinata ai sensi all'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, per un periodo massimo di mesi 12, ed è pari ad un dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, entro trenta giorni dalla presa di possesso, potranno chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all' 41 del D.P.R. n. 327/2001.

#### **Art. 6**

Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese del soggetto beneficiario, ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili almeno sette giorni prima della sua esecuzione.

#### **Art. 7**

Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

**Art. 8**


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – sede di L'Aquila, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi.

**Art. 9**

Le spese per l'istruttoria della pratica, per i sopralluoghi, per le pubblicazioni, per le notifiche, per la redazione degli stati di consistenza, per le determinazioni delle indennità, per la registrazione e trascrizione dei titoli ablativi sono a totale carico del soggetto beneficiario SNAM Rete Gas S.p.A..

**Art. 10**

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Leo Di Liberatore

STANISLAUS COUNTY  
SHERIFF'S OFFICE  
SHERIFF  
STANISLAUS COUNTY  
SHERIFF'S OFFICE  
SHERIFF

7 JUN 2014

STANISLAUS COUNTY  
SHERIFF'S OFFICE  
SHERIFF  
STANISLAUS COUNTY  
SHERIFF'S OFFICE  
SHERIFF



Art. 52 - Territorio Agricolo

1) In riferimento all'art. 68 della L.R. n° 18/1983, il P.R.E. opera una specificazione dell'uso del suolo agricolo all'interno del territorio extra-urbano, ai fini della tutela dell'attività produttiva e di una disciplina finalizzata degli insediamenti, anche in relazione agli interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni e finanziamenti pubblici.

2) In base alle analisi pedologiche ed agronomiche vengono individuate sul territorio comunale le seguenti aree e colture:

- incolto nudo ed aree urbanizzate;
- incolto;
- seminativo arborato;
- olivi su incolto;
- vigneto;
- oliveto;
- pioppeto;
- pascolo;
- vivaio;
- seminativo arborato;
- bosco ceduo;
- frutteto;
- insediamenti zootecnici ed agroindustriali;
- invasi artificiali;
- cisterne;
- oasi irrigue.

3) In base alle caratteristiche fisiche, ambientali, agronomiche ed insediative, il P.R.E. suddivide il territorio agricolo comunale nelle seguenti zone:

a) E1 - Zone agricole

— definite come tali dal Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo, dove è sempre possibile lo svolgimento dell'attività agricola. Dalle indicazioni di PTP e dalla successiva ricognizione puntuale e dall'analisi agronomica redatta dal tecnico Dott. Agronomo Lorenzo Granchelli esse ricomprendono la più parte del territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole di rilevante interesse economico descritte al punto seguente.

b) E2 - Zone agricole di rilevante interesse economico

— definite come tali dal Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo, caratterizzate dalla presenza di colture di rilevante interesse economico (vigneti, uliveti, frutteti, colture intensive) e variamente diffuse all'interno del paesaggio agrario. In tali aree, così individuate e perimetrate dal presente Piano, la superficie minima aziendale non potrà essere inferiore ai 3 ettari. Inoltre esse, ai sensi dell'Art. 68, comma 2, della L.R. 18/1983, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo.

4) I parametri edilizi di Piano relativi al territorio agricolo possono essere derogati a seguito di approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale da parte del Consiglio Comunale, previo parere vincolante dell'Ispettorato dell'Agricoltura, entro i limiti massimi stabiliti dal Titolo VII della L.R. n° 18/1983. Tale deroga è subordinata altresì al parere vincolante del Settore Urbanistica della Provincia.

Art. 53 - Utilizzazione Edificatoria dei Suoli Agricoli a Fini Residenziali

1) L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli - compatibilmente con le limitazioni imposte dal vigente PRP di cui all'art. 54 della presente Normativa - è ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo, e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

a) per le Zone Agricole tipo E1

- If (indice di fabbricabilità fondiaria) = 0,03 mc./mq.
- Sm (unità minima aziendale) = \* 3,00 ha
- Vm (volume max. realizzabile) = 800 mc.
- H (altezza massima) = 7,50 ml.
- P (n° max. dei piani f.t.) = n° 2
- Dc (distacchi dai confini) = 10,00 ml.
- De (distacchi tra edifici) = 10,00 ml.
- Ds (distacchi dalle strade) = secondo D.I. n° 1404/1968

\* in forma accorpata, per chi non possiede il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.

b) per le Zone Agricole di tipo E2

- If (indice di fabbricabilità fondiaria) = 0,03 mc./mq.
- Sm (unità minima aziendale) = 3,00 ha
- Vm (volume max. realizzabile) = 800 mc.
- H (altezza massima) = 7,50 ml.
- P (n° max. dei piani f.t.) = n° 2
- Dc (distacchi dai confini) = 10,00 ml.
- De (distacchi tra edifici) = 20,00 ml.

64010-Colonnella - Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 - Fax 0861.743425

Email: [comune@comune.colonnella.it](mailto:comune@comune.colonnella.it)

Sito: [www.comune.colonnella.it](http://www.comune.colonnella.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune@colonnella.gov.it](mailto:comune@colonnella.gov.it)



SGS



EMAS



**DESTINAZIONE URBANISTICA****Piano Regolatore Esecutivo**

foglio	Mappale	Destinazione	Art.
14	51,50,66,525,646,647	E7.1 Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale	71
14	629,637,528,527,405,175	In parte in zona: E7.1 Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale. E1 Produzione agricola	71 63

**Piano Territoriale Provinciale**

foglio	Mappale	Destinazione	Art.
14	51,50,66,525,646,647, 629,637,528,527,405,175	In parte in zona: B.9.2 Aree agricole di rilevante interesse economico. A.1.1 Aree ed oggetti di interesse bio-ecologico	24 5

**Piano Stralcio " Difesa delle Alluvioni " e " Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi "**

foglio	Mappale	Destinazione	Art.
14	51,50,66,525,646,647, 629,637,528,527,405,175	In parte in zona di pericolosità idraulica definiti dal P.S.D.A. con pericolosità da P1 a P4	

**VINCOLI SPECIFICI PER STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Le particelle sopracitate non sono sottoposte a vincoli specifici per strumenti di attuazione.

**ALTRI VINCOLI E PRESCRIZIONI**

Le particelle sopracitate sono ricomprese all'interno del piano paesistico regionale.

Le particelle poste a distanza di mt. 150 da fossi e/o torrenti sono sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 nel testo vigente.



Si rilascia in carta resa legale per gli usi di legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 15, Legge 12.11.2011 n. 183 ).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

geom. Angelantonio Cratone

